

REGOLAMENTO (UE) 2016/583 DELLA COMMISSIONE**del 15 aprile 2016****che modifica il regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione che stabilisce requisiti comuni per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5 e l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1332/2011⁽²⁾ della Commissione prescrive che gli aeromobili a turbina aventi massa massima al decollo certificata (MCTOM) superiore a 5 700 kg o autorizzati a trasportare più di 19 passeggeri, devono essere equipaggiati con la nuova versione 7.1 del software del sistema anticollisione di bordo (ACAS II) per evitare una collisione in volo. Questa prescrizione si applica anche agli operatori di determinati aeromobili immatricolati in un paese terzo.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1332/2011 prescrive inoltre che gli operatori aerei dell'Unione, soggetti al regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio⁽³⁾, devono installare la nuova versione 7.1 del software ACAS II sui loro aeromobili. Questa disposizione è tuttavia superata: il regolamento (CEE) n. 3922/91 infatti non si applica più a tali operatori essendone stato soppresso l'allegato III. Ora, invece, a tali operatori si applica il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione⁽⁴⁾ che contiene le necessarie norme al riguardo. Le disposizioni ormai superate del regolamento (UE) n. 1332/2011 devono pertanto essere soppresse.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1332/2011 contiene norme relative alle procedure operative applicabili in situazioni in cui l'ACAS II fornisce all'equipaggio un'indicazione che raccomanda una manovra intesa a produrre una separazione rispetto a qualsiasi minaccia o a mantenere una separazione esistente (avviso di risoluzione). Trattandosi di norme di sicurezza essenziali per i piloti e per i controllori di volo, soprattutto per quanto riguarda la loro intercomunicazione, esse sono più precisamente disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione⁽⁵⁾. Occorre pertanto abrogare le norme relative alle procedure operative di cui al regolamento (UE) n. 1332/2011.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1332/2011.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento si fondano sul parere⁽⁶⁾ espresso dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

⁽¹⁾ GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011, che stabilisce requisiti comuni per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo (GU L 336 del 20.12.2011, pag. 20).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).

⁽⁶⁾ European Aviation Safety Agency Opinion n. 04/2014 del 16 dicembre 2014 di modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea (SERA parte C).

